



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

composta dai Magistrati:

Dott. Marcella Celesti	Presidente relatore
Dott. Valeria Di Stefano	Consigliere
Dott. Caterina Musumeci	Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n. 140/2020 R.G., promossa

**Da**

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE -A.R.N.A.S. "G. GARIBALDI -NESIMA" DI  
CATANIA, (P.I.04721270876), in persona del legale rappresentante pro-  
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Bruno Caruso**  
- appellante-

**contro**

**ARONICA GAETANO c.f. RNCGTN69H26M088B, rappresentato e  
difeso dagli avv.ti Salvatore Buscemi ed Enrico Buscemi**  
- appellato -

e nei confronti di

**PIAZZA LUIGI, c.f.: PZZLGU61A06C351N, rappresentato e difeso dagli  
avv.ti Andrea Scuderi e Carmelo Barreca**

Intervenuto



OGGETTO: appello – risarcimento del danno per demansionamento e dequalificazione professionale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26.7.2012, Aronica Gaetano, premesso di essere medico specializzato in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica e di prestare servizio alle dipendenze dell'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania dal 16.6.2003 con il profilo professionale di dirigente medico di chirurgia generale, adiva il Tribunale di Catania lamentando che l'azienda resistente lo aveva escluso, improvvisamente e bruscamente, a partire dal 23.11.2010, dai programmi operatori, collocandolo d'imperio in ferie e privandolo delle mansioni caratterizzanti la figura professionale rivestita all'interno dell'azienda. Assumeva di essere stato destinatario di una vera e propria condotta vessatoria e punitiva, esclusivamente volta a demansionarlo professionalmente e a dequalificarne l'immagine nell'ambiente di lavoro in violazione dell'art. 2103 c.c.

Chiedeva al Tribunale di ordinare all'azienda resistente di inserirlo e/o di adottare ogni provvedimento volto ad includerlo nei programmi operatori d'elezione dell'U. O.C- di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Centro per *“consentirgli l'esecuzione di interventi chirurgici in termini qualitativi e quantitativi pressoché equivalenti a quelli dallo stesso eseguiti prima della sua legittima emarginazione dal 24/11/2010 dal contesto lavorativo”*, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e del *“danno professionale da demansionamento”* subiti.

Costituitasi l'azienda ospedaliera e intervenuto volontariamente in giudizio Luigi Piazza (direttore del reparto U.O.A. di Chirurgia generale del nosocomio “Garibaldi Centro” ove l'Aronica svolgeva le proprie



mansioni), i quali deducevano entrambi la legittimità dell'operato dell'azienda, il Tribunale, con sentenza n. 4784/2019 depositata il 30.10.2019 condannava l'azienda sanitaria al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da lesione della professionalità, della somma di euro 48.400,00 oltre accessori.

In particolare, il Tribunale riteneva che l'azienda sanitaria, nel periodo da dicembre 2010 sino al mese di aprile 2017, aveva posto in essere un demansionamento del medico, riducendo in modo drastico la di lui attività chirurgica programmata (o di elezione), che risultava notevolmente ridimensionata rispetto al passato, ed altresì precludendogli la possibilità di effettuare interventi chirurgici come primo operatore (disposizione di servizio del 13.12.2011). In relazione a tali condotte dell'azienda l'Aronica aveva adito ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Catania che, in sede di reclamo, aveva emesso ordinanza n. 85/12 del 28.5.2012 con cui era stato ordinato all'azienda sanitaria di riformulare turni operatori che garantissero la partecipazione del ricorrente anche quale primo reperibile, in misura non minore per quantità e qualità a quella concretamente riconosciuta ai suoi colleghi di pari inquadramento. La sentenza impugnata, nel richiamare l'ordinanza cautelare, riteneva altresì infondata la tesi dell'azienda sanitaria secondo cui Aronica si era autoescluso ed auto isolato dal contesto lavorativo, ritenendo al contrario che il lavoratore avesse diligentemente e proficuamente partecipato all'attività chirurgica di equipe, alle riunioni programmatiche settimanali ed alle visite mattutine dei pazienti, in misura uguale e anche maggiore rispetto agli altri suoi colleghi di reparto.

Avverso la sentenza proponeva appello l'A.R.N.A.S. Garibaldi con atto iscritto l'1.3.2020.

Resisteva l'appellato Aronica Gaetano, proponendo a sua volta appello incidentale.



Interveniva nel presente grado, *ad adiuvandum*, Luigi Piazza, chiedendo l'accoglimento dell'appello principale proposto dall'azienda ed il rigetto dell'appello incidentale.

La causa veniva posta in decisione in data 12.1.2023, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo dell'appello principale, l'azienda sanitaria impugna la sentenza riproponendo l'eccezione di giudicato, ex artt. 652 e 654 c.p.p., con riferimento alla sentenza del GUP del Tribunale di Catania n.2127/2016, confermata dalla sentenza della Corte di appello n.2548/2018. Deduce che vi è piena coincidenza tra i capi di imputazione oggetto del giudizio penale, per il quale il Piazza ha riportato assoluzione ed i fatti oggetto del presente giudizio e che, anche a voler escludere il giudicato, il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare i fatti accertati in sede penale quali presunzioni gravi precise e concordanti in ordine alla legittimità del comportamento del direttore dell'U.O. e dell'azienda sanitaria.

2. Con il secondo motivo, l'appellante principale lamenta l'erroneità del capo della sentenza che ha accolto la domanda del lavoratore di risarcimento del danno per demansionamento. L'azienda si duole che il primo giudice non abbia tenuto conto che alla dirigenza medica, inserita "*in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello*" (D.lgs. n.502/1992, art.15) non si applichi la disciplina di cui all'art. 2103 c.c. e che il Tribunale - il quale avrebbe dovuto, sulla base del Regolamento aziendale sulla graduazione degli incarichi professionali, verificare l'attività dell'Aronica in relazione al livello di incarico posseduto (C3) – erroneamente non abbia tenuto conto che il predetto



aveva svolto, nel periodo in considerazione, un carico di attività chirurgica, qualitativo e quantitativo, certamente maggiore rispetto a quello dei colleghi di pari fascia e a volte superiore anche rispetto a quelli di fascia più alta. A sostegno dei propri assunti, l'azienda appellante richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui non sussiste un diritto acquisito del medico chirurgo al mantenimento della medesima attività operatoria dal punto di vista quantitativo e qualitativo a quella svolta in periodi anteriori, né un diritto soggettivo a svolgere interventi equivalenti per qualità e quantità a quelli affidati ad altri dirigenti della medesima struttura. Rileva altresì che il direttore del reparto cui era assegnato l'odierno appellato, aveva, sulla base del richiamato art. 15 D.lgs. n.502/1992, un'ampia discrezionalità nella gestione del reparto medesimo; nella specie doveva escludersi che detto potere organizzativo fosse stato esercitato con modalità vessatorie, come peraltro si dava atto nella stessa sentenza impugnata, che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni per perdita di chance da mancata promozione. Peraltro, a far data dal 24.11.2010 (giorno successivo al diverbio avvenuto tra il primario e l'Aronica) sino al 18.5.2012 (data dell'ordinanza di reclamo), l'Aronica non era stato in servizio per quasi sei mesi, per aver fruito, dall'agosto 2011 al 15.1.2012, di un periodo di malattia e poi di ferie. Inoltre, a seguito dell'ordinanza cautelare, tanto le commissioni ispettive quanto il giudice penale avevano accertato che l'azienda aveva ottemperato all'ordine del giudice. Circa il preteso demansionamento in termini di svuotamento di attività, premessa la non applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art. 2103 c.c., ribadita per i dirigenti medici in sede negoziale dall'art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, l'azienda appellante lamenta che la sentenza impugnata non si sia conformata ai suddetti principi, in quanto, anche



qualora nel periodo 2009 e 2010 il dott. Aronica avesse svolto una media elevata di interventi, non poteva ritenersi sussistente un diritto acquisito del predetto ad effettuare un numero di interventi pari al passato.

3. Con il terzo motivo dell'appello principale, l'azienda appellante lamenta che erroneamente è stato ritenuto sussistente un danno risarcibile in capo all'Aronica, il quale nei propri atti si era limitato a denunciare di essere stato privato delle mansioni a più alto contenuto specialistico ed adibito allo svolgimento di pochi e riduttivi interventi non particolarmente complessi e di non aver potuto progredire in carriera, senza tuttavia chiarire in cosa fosse consistita in concreto la perdita professionale lamentata. Lo stesso appellato nelle note conclusive del 28.2.2018 aveva ammesso che l'azienda aveva correttamente adempiuto all'ordine giudiziale già dal mese di giugno 2012. In via subordinata, l'appellante principale contesta la quantificazione del danno di cui alla sentenza impugnata e ne chiede una rideterminazione con riferimento all'arco temporale ivi considerato (dal 24.11.2010 all'aprile 2017), a cui va sottratto il periodo da maggio 2012 ad aprile 2017 (in cui l'azienda ha ottemperato all'ordinanza cautelare), nonchè il periodo tra l'agosto 2011 ed il gennaio 2012, in cui l'Aronica è stato assente prima per malattia e poi per ferie.

4. Con l'appello incidentale, Aronica Gaetano si duole dell'erroneità della misura del risarcimento riconosciuta dal primo giudice in quanto non commisurata alla retribuzione da lui percepita; lamenta che la somma disposta nella sentenza impugnata non consenta un effettivo ristoro del pregiudizio da lui subito; assume che la sottrazione dei compiti che caratterizzano la sua qualifica di dirigente medico ha comportato un impoverimento del livello delle capacità professionali



acquisite ed un mancato arricchimento di ulteriori capacità, precludendogli *“la possibilità di accedere alla posizione di Direttore di una struttura complessa di Chirurgia generale”*. Aggiunge che la somma liquidata avrebbe dovuto attestarsi in misura non inferiore al 50% della complessiva retribuzione lorda da lui percepita e comunque, in un importo superiore a quello stabilito dalla sentenza impugnata, in relazione a tutto l'arco temporale preso in considerazione, e cioè dal novembre 2010 all'aprile 2017 (esclusi i mesi dall'agosto al dicembre 2012).

5. L'appellante incidentale insiste poi nelle domande risarcitorie di cui alle lettere b) e c) formulate nel ricorso introduttivo di primo grado, disattese dal primo giudice. A suo dire, sono errate le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'assenza di nesso di causalità tra la condotta demansionante e la mancata assegnazione ad esso appellato di un incarico ricompreso nella fascia C2, dovendosi escludere la ritenuta duplicazione di voci risarcitorie, in quanto il danno da dequalificazione professionale non è sovrapponibile a quello discendente dalla mancata attribuzione di una superiore fascia economica.

6. Tali le critiche alla sentenza appellata, tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono parzialmente fondati, nei limiti di seguito indicati.

7. Quanto all'appello principale, è infondato il primo motivo con cui si ripropone l'eccezione di giudicato ex art. 652 e 654 c.p.p. con riferimento alla sentenza del GUP del Tribunale di Catania n.2127/16 (confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza n.2548/18), che ha assolto Piazza Luigi dal delitto di cui all'art. 323 c.p.p. Ed invero, ancorchè nel giudizio penale siano stati valutati parte dei fatti qui in oggetto, si osserva che la sentenza non ha effetto vincolante nel presente giudizio per non essere stata l'azienda sanitaria parte del procedimento penale; inoltre il



GUP ha assolto Luigi Piazza con la formula *“perché il fatto non costituisce reato”*. Su tale aspetto il collegio si riporta, condividendolo, al consolidato orientamento della Suprema Corte, di recente ribadito con la pronuncia n. 36638/2021, secondo cui l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art.652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, in cui spetta al giudice il potere di accertare autonomamente i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (v. Cass., 11/3/2016, n. 4764; Cass., 11/02/2011, n. 3376; Cass., 31/05/2010, n. 13212; Cass., 14/02/2006, n. 3193). Nella citata sentenza n. 36638/2021, la Corte osserva che: *“ Già con riferimento all'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" questa Corte ha posto in rilievo come tale decisione non precluda la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale (v. Cass., 9/5/2019, n. 12225; Cass., 21/4/2016, n. 8035), e tale soluzione a fortiori s'impone in caso di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato nella specie ravvisato da parte del giudice penale (v., da ultimo, Cass., 7/5/2021, n. 12164. Cfr. altresì Cass., 18/8/2020, n. 17221 )...”*.Pertanto, correttamente il primo giudice ha respinto l'eccezione di giudicato.

8. È invece fondato, seppur in parte, il secondo motivo dell'appello principale.

9. In ordine ai fatti per cui è causa, al fine di stabilire se vi sia stato un demansionamento del lavoratore da parte dell'azienda sanitaria,



rileva la copiosa documentazione prodotta in atti e, in particolare, quella relativa ai programmi operatori del reparto cui era assegnato il dipendente.

- Da tali programmi, in relazione al periodo tra dicembre 2010 e maggio 2012, risulta che Aronica è stato, seppur parzialmente, escluso dall'attività chirurgica programmata.
- Tale esclusione – che come riferito dai testi escussi trova origine nel rapporto conflittuale tra l'odierno appellato ed il primario dott. Piazza, culminata in un diverbio tra i due avvenuto nel novembre 2010 relativo all'utilizzo di una sala operatoria – ha avuto come conseguenza che all' Aronica, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2010 e il luglio 2011 (dunque in sette mesi) sono stati assegnati dal primario solo tre interventi di elezione come primo operatore; nel periodo tra il 15.1.2012 ed il maggio 2012 (dunque in cinque mesi) sono stati assegnati solo sette interventi (nelle date 31 gennaio 2012, 2, 8, 13, 17, 29 febbraio, 6 marzo).
- Sempre dalla documentazione prodotta emerge che, nei due periodi sopra indicati (si evidenzia che va escluso il periodo da agosto 2011 sino al 15 gennaio 2012 in cui Aronica è stato assente per malattia e per ferie), il predetto è stato inserito nei turni di reperibilità del reparto secondo criteri che non sono congrui in relazione ai turni effettuati dai colleghi aventi medesimo inquadramento dell'appellato (collocato nella fascia C3).
- Discorso diverso riguarda invece il periodo successivo al maggio 2012 (successivo all'ordinanza cautelare), in relazione a cui la situazione può ritenersi normalizzata, tanto che lo stesso Aronica nelle note autorizzate di primo grado ammetteva di essere stato



- nuovamente reinserito nei turni di reperibilità in misura pari a quella dei colleghi di reparto, per circa 4-5-volte al mese.
- Tale circostanza, oltre a trovare riscontro nella documentazione prodotta relativa alla programmazione dei turni e degli interventi chirurgici successiva al maggio 2012, è altresì confermata dalle risultanze della relazione dell'11.12.2012, redatta dalla Commissione di Verifica delle attività di sala operatoria, nominata dall'azienda sanitaria al fine di verificare l'ottemperanza al provvedimento cautelare di reclamo dell'8.5.2012.
  - In detta relazione si legge che la commissione ha effettuato una valutazione comparativa tra i medici dirigenti assegnati alla struttura complessa di Chirurgia Generale P.O. "Garibaldi centro", aventi la medesima qualifica tecnico dirigenziale C3 assegnata all'odierno appellato e si dà atto che, nel periodo luglio -ottobre 2012, la turnazione disposta ed effettuata, anche in qualità di primo reperibile, è assolutamente congrua e ben distribuita tra i sanitari di pari livello funzionale dirigenziale assegnati al medesimo reparto di appartenenza dell' Aronica, essendovi inoltre una sostanziale congruità numerica comparativa nell'esperienza chirurgica svolta dai tre sanitari assegnati al reparto (Scravaglieri, Aronica e Fichera) nel periodo dal luglio all'ottobre 2012.
  - Analoghe conclusioni sono riportate nella relazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana dell'11.6.2013, redatta a seguito di ispezione richiesta dall'appellato per verificare l'ottemperanza della ordinanza cautelare, in cui si legge che l'attività chirurgica svolta dal dott. Aronica quale primo operatore per il periodo luglio - dicembre



2012, sebbene inferiore per quantità a quella di diversi colleghi, non è comunque significativamente differente per tipologia di intervento rispetto a quella di diversi colleghi. In particolare, risulta che Aronica ha effettuato come primo operatore, tra luglio e dicembre 2012, un numero di interventi in anestesia generale maggiore rispetto agli altri colleghi di reparto (si vedano tabella 3 e 7 allegate alla suddetta relazione), mentre tra gennaio e marzo 2013 ha effettuato un numero di interventi superiore a quelli degli altri colleghi di reparto (tabella 8, da cui risulta che Aronica ha effettuato in complesso 45 interventi, Scravaglieri 40 e Fichera 14). Dalle altre tabelle allegate alla relazione in oggetto si evince, altresì, che l'assegnazione dei turni tra i medici del reparto è avvenuta nuovamente sulla base di un criterio congruo tra tutti i dirigenti medici assegnati al reparto aventi lo stesso inquadramento dell'appellato.

10. Ebbene, le suddette circostanze dimostrano che tra il dicembre 2010 ed il maggio 2012, e segnatamente nei periodi meglio sopra indicati, l'azienda sanitaria ha di fatto parzialmente escluso il dott. Aronica dall'attività chirurgica, tenendo una condotta illegittima che, estrinsecandosi in decisioni ed ordini di servizio sia del primario che dell'azienda medesima (tra cui in particolare la disposizione n.78 del 23.12.2011, a firma del dott. Piazza, a seguito della quale Aronica ha ottenuto l'accoglimento, in sede di reclamo, della domanda cautelare) ha avuto come conseguenza quella di svilire l'attività dell'odierno appellato, precludendogli la mansione centrale che connota l'attività di chirurgo.
11. Tanto premesso in fatto, vanno richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dirigenza medica, secondo cui



nel pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2103 c.c. in quanto gli incarichi dirigenziali, conferiti nel rispetto delle corrispondenze previste dalle fonti regolamentari, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità; in particolare, l'art.19 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude l'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art.2103 c.c. e detta esclusione è stata ribadita per i dirigenti medici dalle parti collettive all'art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale; va poi richiamato l'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 secondo cui "la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali". La Corte di Cassazione ha statuito che il citato art. 15, pur prevedendo che l'attività dei dirigenti sanitari sia caratterizzata da autonomia tecnico-professionale, assegna comunque al dirigente della struttura complessa il potere di direzione della struttura, *da esercitare mediante "direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata"*; tali poteri sono funzionali alla posizione di garanzia che si assume nei confronti del paziente; ai fini della distribuzione degli incarichi assumono valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini. Da ciò deriva che i dirigenti medici non *"... hanno un diritto soggettivo a svolgere interventi equivalenti per qualità e quantità a quelli affidati ad altri dirigenti della medesima*



*struttura, nè a quelli svolti nel passato ...”*, tuttavia ciò non vuol dire che la professionalità del medico non trovi tutela, atteso che lo stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività, né essere assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare; in conseguenza, i provvedimenti datoriali non possono essere mossi da finalità vessatorie, né avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito (in tal senso, Cass. n. 4986 del 2.3.2018; n.21473 del 19.8.2019; n.12623 del 20.4.2022).

12. Nella fattispecie in esame, ed in applicazione dei richiamati principi, risultano solo in parte condivisibili le conclusioni della sentenza impugnata, dovendosi escludere che, come ritenuto dal Tribunale, la condotta demansionante da parte dell'azienda sia perdurata sin all'aprile 2017. Come sopra detto, infatti, la parziale esclusione dell'Aronica dall'attività chirurgica va circoscritta ai periodi tra dicembre 2010 e luglio 2011 e tra gennaio 2012 e maggio 2012, fermo restando che va escluso il periodo da agosto 2011 e dicembre 2012, in cui Aronica, a causa di una frattura del femore, si è assentato dal posto di lavoro. Nei periodi sopra indicati, l'assegnazione all'Aronica da parte del primario di uno scarso numero di interventi concreta certamente un demansionamento del lavoratore, in quanto l'attività chirurgica dello stesso è stata di fatto svuotata e lo stesso non è stato posto in condizione di mantenere una professionalità adeguata al grado di esperienza sino a quel momento acquisita. Ed infatti, ancorchè debba escludersi che sussista un diritto dell'odierno appellato a svolgere un numero di



interventi esattamente pari a quello dei colleghi del reparto o comunque pari al numero di interventi più alto che lo stesso ha effettuato negli anni precedenti, va evidenziato che nei periodi sopra indicati Aronica è stato relegato ad una quasi inattività e comunque si ravvisa un evidente squilibrio rispetto all'attività svolta dagli altri dirigenti medici del reparto aventi pari livello ed inquadramento (C3) dell'odierno appellato. Invero, l'assegnazione di sole tre operazioni chirurgiche programmate nell'arco di sette mesi,– e poi solo sette interventi nell'arco dei cinque mesi tra gennaio e luglio 2012,- non è certo rispettosa del bagaglio e delle conoscenze professionali di un medico chirurgo specializzato, oltre ad essere mortificante delle mansioni dallo stesso sino a quel momento disimpegnate e non corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni. Alla stregua degli elementi sopra enucleati, la sentenza impugnata va confermata laddove ha ritenuto che l'azienda sanitaria, tramite le condotte e gli ordini di servizio già richiamati dal primo giudice, ha causato una lesione alla professionalità all'appellato, limitatamente ai mesi dicembre 2010, da gennaio a luglio 2011 e da gennaio a maggio 2012.

13. È poi infondato il terzo motivo dell'appello principale, relativo alla mancata prova del danno subito dall'Aronica. Al riguardo, la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui *“in tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico- giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al*



*tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto*” (cfr., Cass. n. 19778/2014; n.22167/2017). Nella specie, per le ragioni sopra indicate sussiste la dequalificazione professionale subita dal lavoratore, il quale è stato tenuto dall'azienda in una situazione di parziale inattività per periodi non brevi; il danno consiste nella perdita della capacità professionale, che può essere mantenuta e potenziata dal medico chirurgo solo attraverso l'esercizio costante della pratica operatoria.

14. Passando a trattare i motivi posti alla base dell'appello incidentale, quanto al primo, con cui Aronica lamenta che la somma liquidata non consenta un effettivo ristoro del pregiudizio da lui subito e chiede un aumento della stessa, la doglianza è solo in parte fondata. Poiché nella sentenza impugnata non è chiarito il criterio su cui il primo giudice si è basato per la quantificazione del danno, ritiene il collegio che, tenuto conto che il demansionamento si è protratto in tutto per tredici mesi (dicembre 2010, da gennaio 2011 a luglio 2011 e da gennaio 2012 sino a maggio 2012), appare ragionevole utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del *quantum* del danno risarcibile la retribuzione mensile percepita dall'appellato all'epoca dei fatti. Tuttavia, tenuto conto che il demansionamento è stato solo parziale in quanto, come visto, nei periodi di riferimento Aronica ha operato seppure in modo incostante, appare equo parametrare il danno alla misura di un terzo della retribuzione dallo stesso percepita nel 2012. Dai cedolini in atti prodotti risulta che Aronica nel 2012 percepiva la retribuzione netta di euro 3.432,00, dunque appare equo quantificare il danno nella misura di euro 1.144,00 per ciascun mese, per complessivi euro 14.872,00.



15. È infine infondato il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui Aronica insiste nelle domande risarcitorie di cui alle lettere b) e c) formulate nel ricorso introduttivo di primo grado, dovendosi confermare quanto sul punto ritenuto dal Tribunale, e cioè che l'Aronica non ha allegato alcuna circostanza in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra i fatti per cui è causa e il mancato conseguimento di un incarico corrispondente ad una fascia di inquadramento superiore rispetto a quella attuale.
16. Circa le spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della parziale reciproca soccombenza delle parti e della maggiore soccombenza dell'azienda sanitaria, vi sono i presupposti per compensare parzialmente le spese sia del primo che del secondo grado in ragione di un terzo, ponendo i due terzi a carico dell'azienda sanitaria A.R.N.A.S. Garibaldi. Vanno invece compensate le spese l'appellato e la parte intervenuta, tenuto conto che carattere meramente adesivo dell'intervento.

### **P.Q.M.**

La Corte,  
definitivamente pronunciando,  
in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle domande avanzate da Aronica Gaetano nel ricorso introduttivo di primo grado depositato il 26.7.2012, che nel resto rigetta, condanna l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione A.R.N.A.S. "G. Garibaldi – Nesima" di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, per i titoli di cui in motivazione, in favore di Aronica Gaetano, la somma di euro 14.872,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo;



compensa nella misura di un terzo le spese sia del primo che del presente grado e pone a carico dell' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione A.R.N.A.S. "G. Garibaldi – Nesima" di Catania i due restanti terzi, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 4.600,00 e per il presente grado in euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.

Compensa le spese di primo e secondo grado tra l'appellato Aronica Gaetano e l'intervenuto Luigi Piazza.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito della udienza del 12.1.2023.

Il Presidente relatore  
*Dott.ssa Marcella Celesti*

